



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
Piazzale Farini n.21 – 48100 Ravenna

PG 110377 DEL 13/11/2009

ENTRATA IN VIGORE DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”

Come già anticipato nella nota del 6 luglio 2009, in occasione della cessazione del regime transitorio tra la normativa previgente e l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (DM 14/1/08), che da tale data sono pertanto le norme cogenti ed operative, si ricorda che **dal 14 novembre 2009 entra in vigore il titolo IV della L.R. 19/08.**

Per opportuna conoscenza si riporta il testo di legge.

**TITOLO IV
VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO**

Art. 9

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.
2. La variante al progetto è da considerare sostanziale, ai sensi dell'[articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31](#) (Disciplina generale dell'edilizia), quando comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 [della legge regionale n. 31 del 2002](#). All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.
4. La Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore del presente Titolo, assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi.
5. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione anche per la realizzazione di interventi nell'ambito di opere pubbliche e di pubblica utilità ad esclusione delle opere progettate dalle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, per le quali la validazione del progetto ai sensi del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) tiene luogo dell'autorizzazione o del deposito di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

Art. 10

Rapporto con il titolo abilitativo edilizio

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.
2. Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002](#), la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica



o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

3. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:





- a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;
- b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.



Art. 11


Autorizzazione sismica

1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'[articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#)  ;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'[articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#)  (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'[articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31](#)  ;
- d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'[articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) .

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'[articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#)  e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'[articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) .

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'[articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) .



5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito



dalla vigente normativa.

Art. 12

Procedimento di autorizzazione

1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 [del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) . Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.
2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 alla struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e completezza.
4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.
5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.
7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:
 - a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;
 - b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni.
8. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 [del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)  (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed



enti locali, in attuazione [del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)) e le relative norme di attuazione, in materia di impianti produttivi.

Art. 13

Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 [del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) . Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'[articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002](#), e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.
4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 [della legge regionale n. 31 del 2002](#), procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.
5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11, comma 5. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma 9 dell'articolo 12.

Art. 14

Verifica tecnica e valutazione di sicurezza


1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.
2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.
3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 15

Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica


1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13



produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'[articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) , purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Art. 16

Edifici di speciale importanza artistica

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#) ) per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.

2. La medesima disciplina tecnica trova applicazione per i lavori di natura antisismica negli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC ai sensi dell'articolo A-9 comma 1 dell'Allegato alla [legge regionale 24 marzo 2000, n. 20](#) (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).



Art. 17


Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, al deposito del progetto allo Sportello unico per l'edilizia.

Art. 18

Vigilanza

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'[articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) , che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui all'[art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#)  allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'[articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) , avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

Art. 19

Collaudo statico

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione, di cui all'articolo 12, ed alla denuncia di deposito, di cui all'articolo 13, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.



4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'[articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) [\[1\]](#). Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.

5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 20

Rimborso forfettario per le spese istruttorie

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13, è dovuta, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.

Si riportano quindi alcune valutazioni e note indicanti tra l'altro le principali differenze fra le attuali procedure e le nuove disposizioni.

La prima nota è relativa all'alternativa proposta dall'art. 10 c.3 punto b), rispetto alla richiesta d'autorizzazione o deposito: si è del parere che l'opzione indicata come alternativa (relazione del progettista ed asseverazione con elaborati grafici di schemi e tipologie della struttura), in assenza dell'apposito atto di indirizzo da definirsi dalla Giunta Regionale, non possa essere praticabile. Perciò sarà necessario il solo deposito o l'autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 11 c.2.

La modulistica per il deposito è stata predisposta ed è analoga a quella sin ad ora utilizzata, con le sole modifiche relative ai riferimenti di legge e/o con alcune variazioni delle varie dichiarazioni. Sono anche state eliminate o sostituite alcune dichiarazioni non più indispensabili, anche a seguito dell'abrogazione della L.R. 35/84 e Reg. Reg. 33/86.

Son invece state predisposte ex novo le modulistiche per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni che, allo stato attuale, nel nostro Comune (di terza categoria), son da rilasciarsi, qualora la struttura tecnica ne verifichi la conformità, nei seguenti casi.

- Violazione di norme sismiche: si potrà ottenere una semplice autorizzazione /parere favorevole alla sanatoria sismica oppure una autorizzazione ad eseguire lavori per rendere le opere oggetto di violazioni adeguate alla normativa sismica.
- Autorizzazione per interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico oppure che possano avere rilevanza in caso di collasso.
- Sopraelevazioni di edifici (art. 90 DPR 380/01).

il procedimento per l'autorizzazione che è peraltro la principale novità per il nostro Comune, è ben indicato all'art. 12. L'istanza potrà essere presentata indipendentemente dal titolo abilitativo. Ovviamente sia nel caso di D.I.A. che di P.D.C., non sarà possibile dichiarare l'inizio lavori prima dell'ottenimento della autorizzazione sismica.



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Si specifica che per il momento in attesa di specifiche disposizioni della Giunta Regionale, i contenuti del progetto esecutivo sono analoghi a quelli richiesti e depositati sino ad ora e ben specificati nel DPR 380/01, e riassunti nella modulistica predisposta allegata. La procedura di deposito dei progetti non subisce pertanto modifiche sostanziali.

Anche le procedure di controllo seguiranno, per ora, quanto già attivo per i controlli previsti dalla L.R. 31/02 ed eseguito dal Controllo Edilizio.

Ai sensi dell'art. 15, i progetti delle opere in c.a. ed a struttura metallica devono essere depositati come da art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della previgente L. 1086/71, che si ricorda, è ancora in vigore.

Particolare importanza nella nuova norma è il collaudo statico che **deve essere effettuato in tutti gli interventi** ad eccezione delle “riparazioni o interventi locali” per le quali sarà necessaria la prescritta “attestazione di conformità” da parte del Direttore dei Lavori strutturali (vedi idoneo modulo allegato).

Altra nota importante che modifica la procedura attuale: **il collaudatore deve essere nominato e deve contestualmente accettare l'incarico unitamente al deposito progetto o alla richiesta di autorizzazione** anche per opere non soggette all'art. 65 del DPR 380/01 (ex L. 1086/71), ovviamente ad eccezione degli interventi di “riparazioni o interventi locali”.

Infine si sottolinea quanto previsto per le spese istruttorie riguardanti la norma sismica: come da Deliberazione Regionale n. 1804 del 3 novembre 2008 pubblicata sul BUR n. 194 del 19/11/08, le tabelle da utilizzarsi sono le seguenti.

TABELLE DEGLI IMPORTI DA VERSARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

AUTORIZZAZIONI (ART.11)		DEPOSITI (ART. 13)	
TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO IN EURO	TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO IN EURO
NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DELL'EDIFICIO	480	NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DELL'EDIFICIO	150
ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO	360	ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO	100
VARIANTI SOSTANZIALI A PROGETTI AUTORIZZATI	180	VARIANTI SOSTANZIALI A PROGETTI AUTORIZZATI	50

N.B. GLI IMPORTI RELATIVI ALLE VARIANTI SOSTANZIALI SONO RADOPPIATI DALLA TERZA VARIANTE PRESENTATA AL PROGETTO ORIGINARIO

MODALITA' DI VERSAMENTO:

BANCA: UNICREDIT BANCA.

CONTO CORRENTE BANCARIO: N. 100827861.

CODICE IBAN DEL CONTO: IT 59 Z 02008 13120 000100827861.

Si evidenzia infine che in merito all'art. 11 comma2 lettera c) della legge regionale 19/08, la Regione con delibera n. 1661/09 ha provveduto ad approvare gli elenchi delle “Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” (allegato A della delibera), e delle “Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” (allegato B della delibera).



SI RIPORTA PERTANTO IL CONTENUTO DEGLI ALLEGATI A) E B) DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1661/2009

Allegato A

Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

A1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

A2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

A2.1.1 - Sedi della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane

A.2.1.2 - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

A2.1.3 - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.)

A2.1.4 - Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile

A2.1.5 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.2 - STRUTTURE SANITARIE

A2.2.1 - Ospedali e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

A2.2.2 - Edifici e presidi sanitari locali ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118

A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI

A2.3.1 - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, dighe, serbatoi ecc.)

A2.3.2 - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)

A2.3.3 - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti)

A2.3.4 - Ponti e opere d'arte significative annessi alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m, costituenti la rete viaria di interesse regionale

A2.3.5 - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.3.6 - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.3.7 - Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile

Allegato B

Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

B1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco B del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

B2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI

B2.1.1 - Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale

B2.1.2 - Servizi educativi per l'infanzia

B2.1.3 - Strutture universitarie

B2.1.4 - Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone ⁽¹⁾

B2.1.5 - Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone ⁽²⁾

B2.1.6 - Chiese ed edifici aperti al culto

B2.1.7 - Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze

B2.1.8 - Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.500 mq

B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI

B2.2.1 - Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi)

B2.2.2 - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramviarie, dei bus e della metropolitana

B2.2.3 - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile

B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile

B2.3.2 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

⁽¹⁾ Riferimento per la capienza (100 persone) art.1 del D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."

⁽²⁾ D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" artt. 1, 15 e 20

Sul sito internet del Comune di Ravenna, alla voce AREE TEMATICHE, COMMERCIO EDILIZIA IMPRESA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA, CONTROLLO EDILIZIO, LEGGE REGIONALE 19/08 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO", è possibile scaricare tutta la modulistica predisposta dal Servizio scrivente relativamente alla normativa antisismica.

Ravenna, 13 novembre 2009

IL FUNZIONARIO
Geom. Eugenio Vichi

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

Arch. Flavio Magnani

Allegati:

1 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 DICHIARAZIONE LAVORI NON SOGGETTI AD ANTISIMICA DA ALLEGARE A DIA E PDC.doc

2 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI

3 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 DICHIARAZIONE PER VARIANTI DA ALLEGARE A DIA E PDC

4 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 PROGETTO ESECUTIVO

5 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 NOMINA E DICHIARAZIONE DEL COLLAUDATORE

6 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 DENUNCIA 1086/71

7 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 FINE LAVORI.doc

8 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 ATTESTAZ. CONFORMITA'

9 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

10 SISMICA LEGGE REGIONALE 19/08 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE